

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 19/09/2020

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Individuazione degli utenti

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Art. 4 Natura della concessione

Art. 5 Esenzione dal pagamento e/o cauzione

Art. 6 Beni oggetto di concessione e tariffe

Art. 7 Prelevamento, restituzione e durata della concessione

Art. 8 Verifica dello stato dei beni

Art. 9 Obblighi del concessionario

Art. 10 Mancata concessione dei beni da parte del Comune

Art. 11 Richiesta di restituzione anticipata

Art. 12 Deposito cauzionale

Art. 13 Perdita e deterioramento dei beni

Art. 14 Risarcimento dei danni

Art. 15 Ritardata consegna

Art. 16 Versamento importi e ritiro dei beni

Art. 17 Individuazione delle priorità

Art. 18 Ambito di applicazione

Articolo 1: Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in uso dei beni mobili di proprietà del Comune di Cantalupa non utilizzati per fini istituzionali, inseriti nel Registro inventario di cui al regolamento contabilità rientranti nelle categorie di cui all'art. 6.

Articolo 2: Individuazione degli utenti

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente articolo 1 i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni, Comitati, Partiti politici, ecc.) che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, politici o comunque di interesse collettivo. Privati cittadini od imprese potranno ottenere in prestito i beni, esclusivamente per specificati motivi e se utilizzati sul territorio comunale per gli scopi avanti indicati e purché le iniziative siano senza scopo di lucro.

Articolo 3: Modalità di presentazione della domanda

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Comune di Cantalupa. Nella domanda, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente o dell'associazione per conto della quale è fatta la richiesta; inoltre, dovranno essere specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata della stessa nonché l'elenco del materiale occorrente. La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione, salvo casi particolari di urgenza che verranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

Articolo 4: Natura della concessione

La concessione in uso dei beni mobili comunali è di norma onerosa. Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato ed al versamento di un deposito cauzionale.

Articolo 5: Esenzione dal pagamento e/o cauzione

Per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino e/o che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Amministrazione Comunale, può essere prevista l'esenzione dal pagamento e/o del deposito cauzionale per i beni richiesti. L'esenzione può essere concessa, previa valutazione della giunta comunale, con atto di concessione del competente responsabile, agli enti locali e alle scuole pubbliche e, a titolo di contributo indiretto, alla parrocchia e agli enti del terzo settore senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o operanti nello stesso.

Articolo 6: Beni oggetto di concessione e tariffe

Sono oggetto della concessione le categorie di beni mobili di seguito elencati. In sede di prima applicazione vengono adottate le tariffe di concessione indicate a fianco di ciascun bene. Le categorie dei beni e le tariffe saranno periodicamente aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Patrimonio mobile, sentiti gli altri settori interessati. L'importo della tariffa viene determinato in base ai giorni o settimane di utilizzo con un importo minimo che non potrà mai essere calcolato per un periodo inferiore ai tre giorni.

| Descrizione dei beni | Tariffa giornaliera Euro | Tariffa Minimo (3 gg.) Euro |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Tavolo con cavalletti con 2 panche cadauno | 2,00 | 6,00 |
| Tavolo con cavalletti | 1,00 | 3,00 |

| | | |
|---|------|-------|
| (cadauno) | | |
| Panca (cadauna) | 0,50 | 1,50 |
| Sedia in plastica | 0,10 | 0,30 |
| Transenna (cadauna) | 0,20 | 0,60 |
| Griglia espositiva (cadauna) | 0,50 | 1,50 |
| Gazebo piccolo 2,5 m. x 2,5 m.(cadauno) | 3,00 | 9,00 |
| Gazebo 5 m.x 5 m. (cadauno) | 5,00 | 15,00 |
| Panettoni in cemento cadauno | 1,00 | 3,00 |

Articolo 7: Prelevamento, restituzione e durata della concessione

I beni di cui al presente disciplinare sono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni per i quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario al loro prelievo ed alla loro restituzione, ovvero il giorno precedente l'utilizzo e quello successivo, non sarà applicata la tariffa, fermo restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sarà sempre calcolato per un periodo non inferiore ai tre giorni. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario.

Articolo 8: Verifica dello stato dei beni

Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

Articolo 9: Obblighi del concessionario

Sono obblighi del concessionario:

1. l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
2. la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito;
3. la riconsegna dei beni nel medesimo luogo del ritiro;
4. la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;
5. la certificazione di corretto montaggio per quanto concerne i gazebo

E' espressamente vietato di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.

Articolo 10: Mancata concessione dei beni da parte del Comune

La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi.

Articolo 11: Richiesta di restituzione anticipata

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente. In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota della tariffa moltiplicata per i giorni di noleggio non goduti.

Articolo 12: Deposito cauzionale

A garanzia dei beni consegnati il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione che sarà fissata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi artt. 13, 14 e 15.

Articolo 13: Perdita e deterioramento dei beni

Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati. Pertanto, al momento della restituzione, un dipendente dell'Amministrazione Comunale appositamente incaricato procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna. Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'ufficio competente al fine di procedere allo svincolo della cauzione. Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione all'ufficio competente. In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione sino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare, a titolo di risarcimento.

Articolo 14: Risarcimento dei danni

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi. Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare della cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni rese necessarie.

Articolo 15: Ritardata consegna

Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno/settimana di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari all'importo giornaliero maggiorato del 50% rispetto al normale importo di noleggio, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.

Articolo 16: Versamento importi e ritiro dei beni

Il versamento del pagamento dovuto e del deposito cauzionale dovranno essere effettuati prima della consegna dei beni e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Pertanto, al momento del ritiro, il concessionario dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento degli importi di noleggio e della cauzione, ovvero della sola cauzione in caso di esenzione, pena la mancata consegna dei beni.

Articolo 17: Individuazione delle priorità

In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o rispetto alle quali l'amministrazione comunale abbia concesso il patrocinio e un contributo economico diretto e, in subordine, il solo patrocinio. Nel caso di manifestazioni in cui l'Ente non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Articolo 18: Ambito di applicazione

Al presente Regolamento si uniformano gli Uffici e i Servizi del Comune di Cantalupa preposti alla tenuta e alla gestione dei beni oggetto di concessione. Nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, e nell'esercizio delle proprie competenze, i Responsabili degli uffici e servizi a cui pervengano richieste di concessioni di materiali agiscono con autonomia decisionale in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

Articolo. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione